



Sent. 6/2024/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice
unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 46131 del registro di segreteria proposto da
(omissis), nato a (omissis) il (omissis), c.f. (omissis), rappresentato e difeso
dall'avvocato Sandra Biglioli contro l'Inps, rappresentato e difeso dagli
avvocati Mariateresa Nasso e Oreste Manzi, e il Ministero della difesa,
rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Talamo.

Uditi, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2024, tenuta con
l'assistenza del segretario dott.ssa Antonietta Monaco, l'avvocato Sandra
Biglioli per il ricorrente, l'avv. Mariateresa Nasso per l'Inps, mentre nessuno
era presente per il Ministero della difesa.

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 13 giugno 2023, **il ricorrente**
(omissis), già dipendente dalla Marina Militare e attualmente beneficiario di
pensione privilegiata ordinaria, chiede che gli sia riconosciuto un incremento
di quest'ultima.

Il ricorrente aveva chiesto alla propria amministrazione di appartenenza
il riconoscimento dell'aggravamento della infermità "ernia discale con

radicolopatia S1 e lombosciatalgia destra”, già giudicata dipendente da causa di servizio, come effetto di cumulo con l’infermità “coxartrosi bilaterale”, ma il Ministero della difesa, con decreto n. (omissis)/2022, aveva rigettato l’istanza, non ritenendo vi fosse interdipendenza tra le due infermità, sulla base delle motivazioni contenute nel parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, reso nel corso dell’adunanza n. 2773, del 9 marzo 2022.

In particolare, il Comitato sopra menzionato aveva basato il proprio giudizio di non dipendenza da causa di servizio su due argomentazioni:

- la circostanza che il dipendente avrebbe svolto, nel corso della sua carriera, attività di natura prevalentemente amministrativa, essendo stato imbarcato per soli 2 anni e 10 mesi;

- la valutazione della nuova patologia come insorta in un distretto anatomico diverso rispetto a quelli interessati dalle patologie preesistenti e non correlabile eziopatologicamente con le infermità già riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

Il ricorrente ritiene che vi sia stato un errore nell’anamnesi lavorativa, nonché di valutazione medico legale.

In merito al primo aspetto, descrive nel dettaglio gli incarichi che, espletati nel periodo in cui svolgeva mansioni operative, avrebbero inciso sulla causa dell’infermità.

In merito alla valutazione medico legale sulla base della quale è stato negato il riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità già giudicata come dipendente da causa di servizio, richiama la relazione del medico legale, dott. Francesco Buono, in atti, secondo la quale la coxartrosi da cui è affetto sarebbe secondaria rispetto alla lombodorsalgia cronica.

Per quanto sopra esposto, ritiene di avere diritto alla pensione privilegiata di 2° categoria in cumulo di infermità come conseguenza del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "coxartrosi bilaterale".

Nel rassegnare le **conclusioni**, chiede:

- che sia dichiarato l'incremento della pensione privilegiata ordinaria alla 2° categoria di ascrizione di tabella di infermità, in conseguenza del riconoscimento dell'interdipendenza tra l'infermità "coxartrosi bilaterale" e quella già riconosciuta dipendente da servizio;

- l'annullamento del decreto n. (omissis), del 14.3.2022 e di ogni atto conseguente e/o presupposto;

- la condanna del Ministero della difesa al riconoscimento dell'incremento della pensione privilegiata corrispondente alla 2° categoria per l'interdipendenza tra la coxartrosi bilaterale e l'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, con effetto dal mese successivo alla domanda, quindi dall'1.3.2020;

- la condanna del Ministero della difesa a riconoscere l'incremento.

Con vittoria di spese

In via istruttoria, aveva chiesto l'ammissione di una consulenza tecnico legale diretta ad accertare l'interdipendenza tra le due infermità.

2. L'Inps si è costituito con memoria depositata in data 6 ottobre 2023.

Innanzitutto, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sulla base della circostanza che tutte le doglianze sono riferite a provvedimenti emessi non dall'Istituto, ma dal Ministero della difesa.

Nel merito, ha evidenziato che l'interdipendenza tra la nuova patologia

sofferta dal ricorrente e quella già accertata come dipendente da causa di servizio è stata negata dagli organi tecnici deputati all'accertamento.

In ogni caso, ha ricordato che nel caso di specie l'Istituto previdenziale si pone come ordinatore secondario di spesa, sulla base del provvedimento dell'Amministrazione, rispetto al quale non dispone di un autonomo potere di revoca, o riesame.

In via istruttoria, l'Inps si era opposto alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.

Nel rassegnare le **conclusioni**, l'Inps aveva chiesto:

- in via principale, che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva nella presente controversia;
- nel merito, che fosse dichiarato il ricorso infondato e, pertanto, respinto.

Con vittoria di spese.

3. Il Ministero della difesa si è costituito con memoria depositata il 21 settembre 2023.

Innanzitutto, ricorda che il Comitato di verifica per le cause di servizio è l'organo incaricato in via esclusiva dell'accertamento della riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità e del rapporto causale tra i fatti di servizio e l'infermità, accertamento basato su motivazioni scientifiche, e che il relativo parere è vincolante nell'ambito del procedimento volto alla liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato.

Sostiene, inoltre, in conformità a quanto statuito dall'organo sanitario, che mancherebbe l'interdipendenza, affermata dal ricorrente, dall'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Per quanto sopra, il menzionato Ministero, nel rassegnare le

conclusioni, ha chiesto:

- in via principale, il rigetto della domanda attorea, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite;

- in subordine, ha eccepito il riconoscimento della prescrizione quinquennale;

- in ulteriore subordine, che l'attribuzione degli oneri accessori spettanti sui ratei pensionistici eventualmente dovuti siano attribuiti sulla base dei criteri fissati dalla sentenza n. 10/2002/QM delle Sezioni riunite di questa Corte, come specificati dalla sentenza n. 6/2008/QM, anch'essa delle Sezioni riunite. Con vittoria di spese.

In ogni caso, aveva affermato che, qualora fosse stata disposta una consulenza tecnica, si riservava di depositare perizia medico-legale di parte.

4. A seguito dell'**udienza del 17 ottobre 2023**, questo Giudice, ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione per l'esatta definizione della questione, con ordinanza n. 28, del 20 ottobre 2023 aveva chiesto alla Sezione speciale del Collegio medico legale della Difesa presso la Corte dei conti di rendere un parere avente ad oggetto l'infermità "coxartrosi bilaterale", della quale soffre il ricorrente. In particolare, al menzionato Collegio veniva chiesto di chiarire se detta infermità fosse da ritenersi interdipendente con l'infermità "ernia discale con radicolopatia S1 e lombosciatalgia destra" nonché, in caso affermativo, la categoria di ascrivibilità risultante dal cumulo.

5. Con **sentenza non definitiva n. 95, del 2 novembre 2023**, questa Corte aveva respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata

dall'Inps evidenziando che quest'ultimo Istituto, nei giudizi pensionistici rispetto ai quali il ricorrente è un pubblico dipendente in pensione, dev'essere considerato parte necessaria, essendo il soggetto competente ad erogare la pensione.

6. In data 16 gennaio 2024, il Collegio medico legale della Difesa presso la Corte dei conti ha depositato la **bozza del parere**.

Con essa tale Collegio, dopo avere enunciato in generale le possibili cause della coxartrosi, ossia dell'artrosi dell'anca, ha ricordato che il ricorrente è portatore di una scoliosi sinistro convessa e di una dismetria degli arti inferiori (in particolare, almeno 3 centimetri maggiore a destra). Sulla base di ciò ha affermato: *“Appare evidente, come tale distribuzione errata dei carichi a livello del bacino stesso, sia per la presenza del quadro scoliotico che per la dismetria superiore a 3 cm, abbia potuto, nel corso degli anni essere responsabile di una usura asimmetrica delle cartilagini articolari a livello dell'acetabolo e delle teste femorali e questo a maggior ragione tenuto conto che la artrosi residua si presenta come bilaterale, indicando anche una componente genetica connessa al caso di specie. Ad una disamina attenta della letteratura, la dismetria fra arti inferiori appare essere non correlata a fenomeni degenerativi delle cartilagini articolari sino ad un massimo di 1,2 cm di differenza, rappresentando invece causa favorente importante, per differenze superiori ai 2,5 centimetri. Detto ciò, valutato il profilo del comparto coxo-lombosacrale del soggetto, non si ritiene possibile, tenuto ampiamente conto delle preesistenze lombosciatalgiche connesse alla malattia degenerativa discale, correlare la stessa alla successiva coxartrosi in un profilo di interdipendenza”*.

Il Collegio aveva concluso il parere preliminare affermando che la

coxartrosi bilaterale sofferta dal ricorrente non sarebbe da ritenersi interdipendente con l'infermità ernia discale con radicolopatia S1 e lombosciatalgia destra, ed aveva chiesto alle parti di far pervenire eventuali osservazioni entro dieci giorni.

7. L'**Inps**, con nota del 16 gennaio 2024, ha affermato di concordare con le considerazioni e la valutazione medico-legale espresse dal Collegio medico legale della Difesa con il parere preliminare.

8. Il **ricorrente** ha depositato in data 22 gennaio 2024 delle osservazioni medico legali redatte dal consulente di parte.

Quest'ultimo ha affermato che il giudizio espresso dal Collegio medico legale sarebbe viziato in quanto formulato su un presupposto errato, quello della dismetria agli arti inferiori di almeno 3 centimetri, mentre sarebbe in realtà di circa 1 centimetro, quindi di gran lunga inferiore ai 2,5 centimetri che rappresentano un fattore favorente fenomeni degenerativi delle cartilagini articolari; a riprova, ha depositato certificazione a firma di un medico fisiatra della USL di Parma. Detta dismetria sarebbe di tipo posturale e verosimilmente correlata alle gravi discopatie e protrusioni discali dalle quali il paziente è affetto. Ne conseguirebbe, secondo il consulente tecnico di parte, che anche la coxartrosi della quale soffre il ricorrente sarebbe di origine posturale e correlata alle gravi discopatie e protrusioni discali dalle quali è affetto, e che hanno portato ad usura asimmetrica delle cartilagini articolari a livello dell'acetabolo e delle teste femorali.

Ha concluso, il consulente di parte, evidenziando alla Commissione la disponibilità, da parte del ricorrente, a sottoporsi ad un'eventuale nuova visita medica specialistica, nella sede indicata dalla Commissione stessa, anche per la

rivalutazione della dismetria.

9. Il parere definitivo è stato depositato in data 25 gennaio 2024.

Il Collegio medico legale ha confermato le valutazioni esposte con il parere preliminare e ha confutato le osservazioni presentate dal consulente tecnico di parte.

Innanzitutto, evidenzia che lo stesso medico fisiatra, il quale, contestando il parere provvisorio, certifica una dismetria di circa 1 centimetro, aveva affermato il 19.2.2020 che detta dismetria sarebbe superiore ai 2,5 centimetri; la dismetria in argomento, inoltre, era stata certificata da altro medico di fiducia del ricorrente come di “almeno 3 centimetri”.

Il consulente di questo Giudice sottolinea anche che il medico certificatore ha allegato il diverso risultato della misurazione solo dopo il deposito del parere preliminare nel quale era affermato che *“diversi lavori in letteratura la dismetria fra arti inferiori non correlata a fenomeni degenerativi delle cartilagini articolari sino ad un massimo di 1,2 cm di differenza, rappresentando invece causa favorente importante della coxartrosi, per differenze superiori ai 2,5 cm”*.

Il Collegio, inoltre, afferma che eziopatogeneticamente fra una lombosciatalgia della colonna con espressione di ernie discali e la coxartrosi non esisterebbe in letteratura una correlazione diretta e che, di conseguenza, non si capirebbe come tale sofferenza lombosciatalgica possa aver interdipeso la co-presente comorbilità coxartrosi bilaterale in paziente con dismetria e scoliosi sinistro-convessa. Tali infermità sofferte, rappresenterebbero, infatti, un gruppo eterogeneo di patologie a carico dell'apparato osteoarticolare a diversa estrinsecazione in diversi distretti e per diversi meccanismi

eziopatogenetici.

Il Collegio medico legale, infine, sostiene che la bilateralità dell'infermità artrosica sofferta sottenderebbe “senza alcun ragionevole dubbio”, la presenza concomitante di una componente genetica connessa al caso di specie.

Per quanto sopra, conferma le conclusioni rese con il parere preliminare per cui “a carico del ricorrente (omissis), l'infermità [coxartrosi bilaterale], NON è da ritenersi interdipendente con l'infermità "ernia discale con radicolopatia S1 e lombosciatalgia destra”, con conseguente decadenza del quesito sull'ascrivibilità tabellare.

10. Nel corso dell'**udienza del 5 febbraio 2024**, la difesa della parte ricorrente ha contestato la motivazione contenuta nella consulenza sull'affermata componente genetica, che secondo l'avvocato non escluderebbe comunque fattori concausali riconducibili al servizio; inoltre, qualora il Giudice non possa pronunciarsi per l'accoglimento del ricorso, chiede il rinnovo della consulenza medico legale, in particolare al fine di accertare l'entità della dismetria, poiché essa viene considerata dal Collegio medico legale cruciale per affermare la non riconducibilità a causa di servizio della coxartrosi.

L'avvocato Mariateresa Nasso, per l'Inps, ha ribadito le conclusioni in atti e si è opposta al rinnovo della consulenza tecnica.

DIRITTO

1. Preliminarmente, occorre esaminare la **richiesta** dell'avvocato del ricorrente, formulata in udienza, di un **rinnovo della CTU**, in particolare al fine di accertare l'entità della dismetria.

La richiesta dev'essere rigettata, in quanto la documentazione in atti è

sufficiente per poter decidere.

2. Il ricorso non può essere accolto.

In generale, la ricorrenza dei presupposti per la concessione (e l'aggravamento) della pensione privilegiata, dev'essere valutata alla stregua dell'art. 67, del d.P.R. n.1092/1973 che così dispone: *“Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione”*.

Al riguardo, per “fatti di servizio” si devono intendere eventi e circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di servizio da parte del pubblico dipendente, civile o militare. Essi sono riconoscibili in base ai principi della finalità di servizio e dell'attualizzazione del rischio insito nell'attività di adempimento degli obblighi imposti a un determinato soggetto.

In particolare, il servizio del pubblico dipendente deve assumere, nel caso concreto, un effettivo rilievo causale o concausale, in immediata correlazione agli scopi insiti nell'attività svolta in favore della P.A. (finalità di servizio).

Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, tale norma non prevede una presunzione, assoluta o relativa, di dipendenza dal servizio degli eventi morbosi e lesivi della integrità personale dei quali sia soltanto provato che si verificarono durante la prestazione del servizio stesso, per cui una mera coincidenza temporale non consente di considerare realizzato il presupposto voluto dalla legge.

Si ammette, invece, che costituisca titolo per il conseguimento di pensione privilegiata anche l'infermità di natura c.d. endogena, avente un

substrato organico costituzionale o eredo-patologico, purché nel servizio prestato possano essere individuati episodi, condizioni, eventi, da indicarsi ed adeguatamente documentarsi, a cura del ricorrente che, per il loro carattere eccezionale, tenuto conto della eziopatogenesi del singolo caso, possano assurgere al ruolo di concause, in senso medico-legale, cioè di fattori in assenza dei quali è certo o almeno probabile che il soggetto non sarebbe andato incontro all'insorgenza o ad un'evoluzione della malattia, particolarmente significativa nel determinismo della menomazione dell'integrità personale (da ultimo, Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 96/2023).

Nel caso di specie, il giudizio non ha ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, bensì l'aggravamento dell'infermità, già riconosciuta dipendente, “ernia discale con radicolopatia S1 e lombosciatalgia destra”, per effetto della coxartrosi bilaterale che, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe anch'essa dipendente.

Questa Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni dell'articolato parere reso dal menzionato Collegio medico legale, da intendersi qui richiamato in ordine alle esposte motivazioni, che ha tenuto conto della documentazione in atti e che appare fondato su convincenti argomentazioni.

Effettivamente, questo Giudice concorda con la difesa lì ove sostiene che non può assumere valore decisivo l'affermazione del Collegio medico legale, per cui la circostanza che la scoliosi si presenta come bilaterale indicherebbe anche una componente genetica; infatti, ciò non escluderebbe la possibilità di riconoscere rilievo concausale a un fatto di servizio.

Convince, però, il menzionato parere medico legale lì ove afferma che

la coxartrosi bilaterale sarebbe stata causata dalla distribuzione errata dei carichi a livello del bacino, conseguente alla scoliosi e alla accentuata dismetria degli arti inferiori. Inoltre, che non vi sarebbe una correlazione diretta fra lombosciatalgia della colonna e coxartrosi, in quanto patologie a carico dell'apparato osteoarticolare a diversa estrinsecazione in diversi distretti e per diversi meccanismi eziopatogenetici: questa argomentazione pare decisiva per escludere la possibilità di riconoscere al ricorrente il richiesto aggravamento.

Questo Giudice, inoltre, esprime perplessità in merito alla nuova e diversa misurazione della dismetria da parte del consulente del ricorrente, eseguita nonostante proprio quest'ultimo avesse precedentemente sostenuto che la stessa fosse di circa tre centimetri; nuova misurazione eseguita solo in un momento successivo al deposito del parere preliminare il quale aveva evidenziato che dismetrie fra arti inferiori per differenze superiori ai 2,5 centimetri rappresentano una causa favorente importante della coxartrosi. In ogni caso, si tratta di una circostanza non essenziale ai fini della decisione

3. Le spese legali rispetto alla posizione dell'Inps seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Nulla per quanto concerne il rimborso delle spese legali richiesto dal Ministero della difesa: questo Giudice non ritiene, infatti, di doversi discostare dalla giurisprudenza consolidata; *ex multis*, C. conti, Sez. Giur. Emilia-Romagna, n. 64/2022: *“non è luogo a pronuncia sulle spese, poiché l'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria a firma di un proprio dirigente. In casi siffatti ad essa spetta unicamente il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (in senso conforme, ex multis, Corte di cassazione, n. 2872*

del 09/02/2007) che, nel caso di specie, non è stata prodotta”.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, **definitivamente pronunciando**, respinta la richiesta di rinnovo della CTU ed ogni contraria istanza ed eccezione:

- rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Inps, delle spese legali, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del predetto compenso. Oneri secondo legge;

- nulla per le spese di difesa, rispetto alla posizione del Ministero della
difesa.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione di dati personali*", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2024.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 19 febbraio 2024

Il Direttore di Segreteria

Sent. 6/2024/M

Dr. Laurino Macerola

F.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, lì 19 febbraio 2024

Il Direttore della Segreteria

Dr. Laurino Macerola

f.to digitalmente